



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio III ex DGPOB - Gestione del personale
Via G. Ribotta, 5 00144 Roma

DGPOB/III/

OGGETTO:

Assenze dal servizio per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici –
Sentenza TAR Lazio n. 5714/2015 di
annullamento della Circolare n. 2/2014 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica.

Trasmissione elettronica
n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC

All'Ufficio di Gabinetto

All'Organismo Indipendente di Valutazione

All'Ufficio Legislativo

All'Ufficio Stampa

Al Segretariato Generale

Alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Alla Direzione Generale della programmazione
sanitaria

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Alla Direzione Generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico

Alla Direzione Generale della ricerca e
dell'innovazione in sanità

Alla Direzione Generale della vigilanza sugli enti e
della sicurezza delle cure

Alla Direzione Generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari

Alla Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

Alla Direzione Generale della digitalizzazione, del
sistema informativo sanitario e della statistica

Alla Direzione Generale degli organi collegiali per
la tutela della salute

Alla Direzione Generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali

Agli uffici periferici

Agli Uffici della Direzione Generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio

LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

protocollo@pec.aranagenzia.it

Con sentenza n. 5714 del 17/04/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima, in accoglimento del ricorso presentato dalla FLC-CGIL, ha annullato la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La predetta circolare, interpretando la norma di cui al comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificata dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, aveva disposto che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali di cui all'art. 18, comma 2, del CCNL 16/5/1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad esempio i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l'assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie.

Con la sentenza in oggetto, i giudici amministrativi rilevano che la nuova formulazione della norma di cui al comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del D. Lgs. n. 165/2001 - che usa l'espressione "il permesso è giustificato" al posto della precedente "l'assenza è giustificata" - è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto, e sottolineano, al contempo, che un'interpretazione logicamente e sistematicamente orientata della predetta norma non può essere quella proposta con la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, che richiama direttamente i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)". Tale richiamo diretto è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, "perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia, come sopra evidenziato".

Ne consegue, per l'organo giudicante, che la novella legislativa in questione deve comportare, per la sua applicazione, una revisione della disciplina contrattuale di riferimento, per cui la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica viene annullata per illegittimità in quanto la materia oggetto del novellato comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del D. Lgs. n. 165/2001, deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e non in atti

generali, quali appunto la circolare annullata, che impongono modifiche unilaterali a CCNL già sottoscritti.

Pertanto, in ossequio alla sentenza di annullamento appena illustrata, immediatamente esecutiva pur non risultando ancora formatosi il giudicato in materia, la circolare di questa Direzione generale n. 11006 del 1 aprile 2014 in materia di assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è revocata dalla data della presente comunicazione.

In attesa delle nuove norme contrattuali, ovvero delle ulteriori indicazioni che vorrà fornire il Dipartimento della funzione pubblica, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno quindi essere imputate dai dipendenti a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall'Agazia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni precedentemente alla circolare annullata.

Si chiede di assicurare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to *Giuseppe CELOTTO*